



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

III SETTORE "UFFICIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"

ORDINANZA N. 19 DEL 28/12/2018

OGGETTO: SGOMBERO COATTIVO DI IMMOBILE GIA' ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

PREMESSO CHE:

- con l'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi n. 39/04 del 10.11.2004, notificata in data 07.07.2006, alla signora **Cordaro Bianca**, nata a **Novara** il **09.09.1941** e residente in Palermo nella **Via e. Calandra** codice fiscale n. **CRDBNC41P49P952W**, nella qualità di avente causa della decuius **Baldin Ada** deceduta in data **1.05.1998**, con la quale è stato ordinato di demolire un "corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra, adibita a civile abitazione, sito in San Vito Lo Capo in **Cala Salimella** ed insistente sulla particella n. **154** del foglio di mappa n. **15**, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla notificazione della stessa, eseguita in assenza di concessione edilizia:

- in data 12.11.2016 è stato redatto il verbale di accertamento dalla Polizia Municipale, da cui risulta che le opere abusive di cui all'ordinanza n. 39/04 del 10.11.2004, non sono state demolite, pertanto la ditta non ha ottemperato all'ordinanza di demolizione di cui sopra, opportunamente notificato alla ditta in data 01.12.2016;

VISTA la determinazione del III Settore n.568 del 05/07/2016, avente per oggetto "Disposizione per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art.31 comma 4 bis del D.P.R. 06/06/2001 n.380 e ss.mm.ii. per inottemperanza all'ordine di demolizione";

TENUTO CONTO che il D.L. 12/09/2014 n.133 c.d. "Sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla legge 11/11/2014 n.164, la quale all'art.17, comma 1, lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" del D.P.R. n.380/2001 e che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4-bis, 4 ter, 4 quater;

Che, pertanto, l'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, ha irrogato con O.D. n. 2 del 31/01/2017 la sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di importo 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti e che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in argomento rientra fra la tipologia di abusi edilizi evidenziata al punto 1) A.3) della Determinazione del III Settore n.568 del 05/07/2016, per "interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)";

RITENUTO indispensabile provvedere in merito ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001 e dell'art. 13 della L.R. n.23/2004, a decorrere dal 12/11/2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e le relative determinazioni Sindacali di incarico ai responsabili di Settore;

VISTA la nota di trascrizione ai registri immobiliari di Trapani – registro generale n°19356 registro particolare n°14951 – presentazione n°36 del 25.10.2017.), costituendo lo stesso titolo per l'immissione in possesso e che a tutt'oggi l'immobile di cui trattasi non risulta consegnato a questo Ente;

Atteso che con gara telematica su MEPA è stato affidato l'appalto per le opere di demolizione dell'immobile abusivo:

VISTA la Legge 28 febbraio 1985 n.47, il D.P.R. 06 giugno 2001 n.380. la L.R. 10 agosto 1985 n.37 e la L.R. 31 maggio 1994 n.17

ORDINA

1. Alla ditta signora **Giordano Bianca** nata a **Novara** il **09.09.1941** e residente in **Palermo** nella via e. **Calandra** codice fiscale n. **RDBNC41P49F952M**, di lasciare libero da persone e/o cose l'immobile sopra indicato entro giorni 15 (quindici) dalla notifica della presente, consegnando le chiavi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio sito in San Vito Lo Capo Piazza V. Emanuele 2, di cui verrà redatto il relativo verbale.

Si precisa che in caso di inottemperanza, sopra descritta, sarà eseguito coattivamente lo sgombero senza alcun preavviso e qualora il destinatario del presente provvedimento non provvedesse direttamente alla rimozione di mobili e/op cose ivi esistenti, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente con spese a carico dell'interessato a conservare presso i magazzini comunali gli stessi per la durata massima di gg 90 (novanta).

Trascorso tale termine, i mobili e/o le cose verranno devoluti ad associazioni di beneficenza, o eventualmente distrutti.

2. Al Comando della Polizia Municipale di procedere coattivamente in caso di inottemperanza, all'esecuzione del presente provvedimento da parte dei responsabili dell'abuso con l'assistenza, ove occorra, delle Forze dell'Ordine.

Il presente provvedimento va notificato all'interessata tramite l'Ufficio Messi di questo Comune, al Comando di Polizia Municipale, al Sig. Sindaco, al Prefetto e affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Vito Lo Capo.

Il Responsabile del III° Settore
(. Arch. **Girolamo Aldo Carano**)